

Indice

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI	3
<i>ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	3
<i>ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI</i>	4
<i>ARTICOLO 3 - TITOLO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA TECNICA</i>	6
<i>ARTICOLO 4 – MODULISTICA</i>	6
SEZIONE II – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIAC)	7
<i>ARTICOLO 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	7
<i>ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLA DPIAC</i>	7
<i>ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DPIAC</i>	8
<i>ARTICOLO 8 - DPIAC PER LE OPERE PUBBLICHE</i>	9
<i>ARTICOLO 9 - DPIAC SEMPLIFICATA PER NUOVI EDIFICI AD USO NON DEFINITO</i>	9
<i>ARTICOLO 10 – DPIAC SEMPLIFICATA PER IMPIANTI/INFRASTRUTTURE/ATTIVITÀ CON EMISSIONE ACUSTICA TRASCURABILE</i>	10
<i>ARTICOLO 11 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE</i>	11
SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO (DIAC)	12
<i>ARTICOLO 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	12
<i>ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DIAC</i>	13
<i>ARTICOLO 14 - DIAC SEMPLIFICATA PER IMPIANTI/INFRASTRUTTURE/ATTIVITÀ CON EMISSIONE ACUSTICA TRASCURABILE</i>	13
SEZIONE IV - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCAC)	15
<i>ARTICOLO 15 - CAMPO DI APPLICAZIONE</i>	15
<i>ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCAC)</i>	15
<i>ARTICOLO 17 - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA VPCAC</i>	16
<i>ARTICOLO 18 - PRESENTAZIONE DELLA VPCAC</i>	16
SEZIONE V - ULTERIORI PREVISIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ	17
<i>ARTICOLO 19 - STRUTTURE, AREE E LOCALI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO ED ALLO SPETTACOLO</i>	17
<i>ARTICOLO 20 - PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</i>	17
<i>ARTICOLO 21 - CIRCOLI PRIVATI</i>	19
<i>ARTICOLO 22 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, SCUOLE DI DANZA E DI MUSICA</i>	19
<i>ARTICOLO 23 - AUTOFFICINE, CARROZZERIE</i>	19
<i>ARTICOLO 24 - AUTOLAVAGGI</i>	19
SEZIONE VI - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILATI	21
<i>ARTICOLO 25 - CRITERI GENERALI</i>	21
<i>ARTICOLO 26 - LIMITI</i>	21

ARTICOLO 27 - ORARI	22
ARTICOLO 28 - MODALITA' AUTORIZZATIVE	23
ARTICOLO 29 - EMERGENZE - RIPRISTINO EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI O PERICOLO	25
ARTICOLO 30 – SPORADICHE DEROGHE D'ORARIO	25
ARTICOLO 31 - LAVORI NOTTURNI	26
SEZIONE VII - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	27
ARTICOLO 32 - LIMITI	27
ARTICOLO 33 - ORARI	27
ARTICOLO 34 - DURATA E SITO	28
ARTICOLO 35 - PRESCRIZIONI GENERALI	28
ARTICOLO 36 - MODALITÀ AUTORIZZATIVE	29
ARTICOLO 37 - ESENZIONI	31
ARTICOLO 38 – FUOCHI D'ARTIFICIO	31
ARTICOLO 39 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	32
SEZIONE VIII – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE	33
ARTICOLO 40 - AUTORIZZAZIONE	33
ARTICOLO 41 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI	33
ARTICOLO 42 - MACCHINE DA GIARDINO	33
ARTICOLO 43 - SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO	33
ARTICOLO 44 - ALTOPARLANTI	34
ARTICOLO 45 - CANNONCINI ANTISTORNO	34
ARTICOLO 46 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE	34
ARTICOLO 47 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	35
ARTICOLO 48 - ARTISTI DI STRADA (SUONATORI, CANTANTI, GIOCOLIERI E SIMILI)	35
ARTICOLO 49 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE SPORADICO NON PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO	36
SEZIONE IX – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	37
ARTICOLO 50 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	37
ARTICOLO 51 – VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	40
SEZIONE X - CONTROLLI, PROVVEDIMENTI, SANZIONI	42
ARTICOLO 52 - CONTROLLI	42
ARTICOLO 53 - ORDINANZE	43
ARTICOLO 54 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	43
ALLEGATI	46
ALLEGATO 1 - CONTENUTO ALLA DPIAC	46
ALLEGATO 2 - CONTENUTO DELLA DIAC	50
ALLEGATO 3 - CONTENUTO DELLA VPCAC	54

SEZIONE I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi degli articoli 6, 8 e 14 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dell'art. 7 della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 e delle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione d'impatto acustico redatte dall'ARPAV e approvate con Deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29/01/2008.

Tutte le sorgenti di rumore fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente ed applicati secondo la classificazione acustica del territorio del Comune di Valeggio sul Mincio.

Allo stato attuale nel territorio del comunale non sono individuate zone classificate dalla zonizzazione acustica comunale in classe VI, pertanto tutte le sorgenti fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare anche i valori limite differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.

Le attività temporanee, quali i cantieri edili, stradali ed assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera h) dell'art. 6 della L. 447/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", per poter essere eseguite devono rispettare le disposizioni del presente Regolamento e quanto previsto dalla normativa vigente in materia acustica. Le eventuali autorizzazioni vengono concesse secondo le procedure previste dal presente Regolamento. L'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità non esime dall'obbligo di ottenere tutte le altre autorizzazioni/concessioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'attività.

Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. all'844 del Codice Civile.

Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti nell'ambito di un condominio o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti Condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

Nell'esecuzione di tutte le attività rumorose, comprese quelle domestiche e private, anche se temporanee, si dovrà comunque aver cura che le immissioni acustiche nei confronti dei vicini non eccedano la normale tollerabilità, considerando anche la condizione dei luoghi.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento si definiscono:

Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno, o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi.

Sorgenti sonore fisse:

- a) gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- b) le infrastrutture stradali, industriali, artigianali, commerciali e agricole;
- c) i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- d) le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte quelle non comprese tra le fisse.

Attività permanenti: le attività rumorose stabilmente insediate in un'area, o che si svolgano in maniera continua o ripetitiva nel tempo, anche se con caratteristiche stagionali.

Attività temporanee rumorose: qualsiasi attività che si esaurisca in periodi di tempo limitati e/o sia legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio e che, per tipo di lavorazioni, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature, delle macchine e degli strumenti impiegati, o dei luoghi in cui si svolge, comporti rumore percepibile al di fuori dell'area in cui si svolge l'attività stessa.

Manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, i festivals, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, le manifestazioni a qualsiasi altro titolo effettuate, assimilabili a quelle precedentemente elencate, che si svolgano in ambiente aperto, in strutture temporanee quali le tensostrutture, o comunque in edifici o strutture non allo scopo predisposte e finalizzate, che prevedano l'utilizzo o l'attivazione di sorgenti sonore. Sono, altresì, da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le attività a supporto di altre, quali le attività di intrattenimento esercitate presso i pubblici esercizi, che impieghino sorgenti sonore e si esauriscano in un arco di tempo limitato, complessivamente considerato in 15 giorni per un anno solare.

Attività produttive: tutte le attività industriali ed artigianali, le attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale, di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, i pubblici esercizi, le attività di servizio, i parcheggi, gli impianti di autolavaggio, le aree e i magazzini di movimentazione mezzi, gli impianti tecnologici di cogenerazione, le centrali idroelettriche, gli impianti di sollevamento e di decompressione, le cave, le strutture sanitarie e

i laboratori di analisi, le attività agricole e tutte le altre attività ed impianti riconosciute come tali nelle norme vigenti.

Postazioni di servizi commerciali polifunzionali: i centri commerciali e direzionali, i negozi con superficie di vendita superiore a mq 250, i distributori di carburanti, le strutture alberghiere, i complessi turistico/ricettivi e quanto a questi assimilabili.

Impianti sportivi e ricreativi: gli impianti sportivi anche polifunzionali, le palestre, i palazzetti dello sport, le piscine, gli stadi e i campi da calcio, calcetto, baseball, softball, rugby e football americano, i campi da bocce e da tennis, le piste per atletica leggera, i bowling, i maneggi, i pattinodromi, i velodromi, gli ippodromi, le piste del ghiaccio, le aree per tiro a segno, a volo, con l'arco, le scuole di danza e di ballo, i cinema, i teatri, gli auditorium, i complessi museali e quanto a questi assimilabili.

Opera: gli impianti, le infrastrutture e gli insediamenti adibiti ad attività produttive, ricreative o sportive, le postazioni di servizi commerciali polifunzionali, le discoteche, i locali ad intrattenimento danzante, i pubblici esercizi, i circoli privati, le scuole da ballo e di musica, le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali, ecc..

Clima acustico: l'insieme dei livelli di rumore riferiti agli intervalli di tempo indicati dalla normativa vigente, che caratterizzano in modo sistematico e ripetitivo la rumorosità del territorio indagato.

Documentazione acustica tecnica: la Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIAc), la Documentazione d'Impatto Acustico (DIAC), la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VPCAc).

Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIAc): documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica – ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa – allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l'opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Documentazione d'impatto acustico (DIAC): documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un'opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Valutazione previsionale di clima acustico (VPCAc): documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l'iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l'area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell'opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.

Nulla Osta Acustico (NOAc): documento, da richiedere al Servizio Ambiente del Comune di Valeggio sul Mincio, per la realizzazione o modifica di opere per le quali, dalla documentazione previsionale d'impatto acustico, risulti che possono essere superati i valori limite di immissione assoluti e/o differenziali e/o i valori limite di emissione, stabiliti dalla normativa per quell'area, per cui devono essere previste delle misure di mitigazione acustica.

ARTICOLO 3 - TITOLO PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ACUSTICA TECNICA

Tutta la documentazione acustica tecnica è resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «*Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95*» e con le modalità previste dalla normativa per la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

La documentazione acustica tecnica deve essere redatta da un Tecnico Competente in Acustica ai sensi della L.Q. n. 447/95, dei suoi decreti attuativi, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs 42/2017, della normativa regionale e delle deliberazioni ARPAV in vigore.

Il Comune, per l'esame della documentazione e per i controlli relativi alla stessa, potrà avvalersi dell'ARPAV, dei tecnici in servizio presso il Servizio Ambiente ed il Servizio Edilizia Privata o di un Tecnico Competente in Acustica, iscritto all'elenco nazionale ENTECA, diverso da quello che ha redatto la documentazione stessa.

ARTICOLO 4 – MODULISTICA

Il Servizio Ambiente del Comune di Valeggio sul Mincio ha predisposto la modulistica da utilizzare per la presentazione della documentazione e delle richieste di autorizzazione prescritte dal presente regolamento.

Copia di questi modelli è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Valeggio sul Mincio.

SEZIONE II – DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIAc)

ARTICOLO 5 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La Documentazione Previsionale d'Impatto Acustico (DPIAc), deve essere redatta per la realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento, avvio, o variazione dell'orario di esercizio, delle seguenti opere e/o attività:

- a) aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi e circoli privati;
- e) impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
- f) impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- g) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- h) ogni altra attività o intervento la cui realizzazione od esercizio possano prevedibilmente comportare propagazione acustica percepibile all'esterno del confine di pertinenza.

ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLA DPIAc

Per le opere per le quali è prevista, sulla base della vigente normativa, la Valutazione di Impatto Ambientale, o specifiche autorizzazioni da parte di organi istituzionali diversi da quelli comunali, ivi comprese le attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, gli enti competenti per l'istruttoria, al fine di formulare le valutazioni di propria competenza nelle sedi istituzionali, nell'ambito dell'iter previsto dalla legge, richiedono la presentazione di una Documentazione previsionale d'impatto acustico (DPIAc).

Per le opere di cui al precedente articolo, sottoposte a permesso a costruire, a Segnalazione certificata di Inizio Attività (SCIA) o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, la DPIAc deve essere prodotta contestualmente alla presentazione dell'idonea documentazione intesa ad ottenere il titolo abilitativo.

Qualora, vi siano state modifiche in corso d'opera e nella DPIAc presentata all'atto della richiesta di permesso di costruire/SCIA o di ogni altro titolo abilitativo, fossero presenti motivate esclusioni nella valutazione dei parametri previsti, contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità o di altro provvedimento comunale che abilita o autorizza l'uso delle strutture edilizie, si dovrà presentare una DPIAc aggiornata.

La DPIAc va inoltrata al Settore titolare dell'istruttoria autorizzativa, il quale la trasmetterà al Servizio Ambiente per il parere e per ogni altro atto di competenza.

Qualora, dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico (DPIAc) emerga che l'attività potrebbe produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente, la documentazione deve contenere la descrizione delle misure di mitigazione necessarie e va inoltrata al Servizio Ambiente del Comune, per ottenere il Nulla-Osta Acustico (NOAc). Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

L'assenza della documentazione previsionale di impatto acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Nel caso in cui il TCA incaricato verifichi che l'opera in fase di valutazione non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, o qualora la richiesta autorizzativa riguardi edifici per i quali non è al momento definibile l'attività che vi si insedierà, è possibile presentare la documentazione in forma semplificata, eccetto per le attività industriali e/o per presenza di recettori o aree esposte inserite nella classe acustica 1a (prima) della di zonizzazione acustica.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DPIAc

La DPIAc deve essere redatta secondo i criteri stabiliti e le modalità descritte all' *Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica*, e conformemente a quanto schematizzato nell' *Allegato 1 - Contenuto alla DPIAc*.

La DPIAc deve consentire:

- a) la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto);
- b) di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto, rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio.

Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un'opera già esistente, la DPIAc deve consentire di valutare, separatamente, il livello sonoro delle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti ed il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.

Lo studio deve essere riferito a tutto il territorio interessato dalla nuova opera o attività, con particolare attenzione ai recettori od aree maggiormente esposte e/o sensibili.

Lo studio deve valutare anche il livello sonoro delle emissioni dovute al traffico veicolare indotto dall'esercizio della nuova opera/attività, nonché il contributo delle emissioni sonore di origine antropica connesse con l'attività stessa, benché non riconducibili direttamente a sorgenti sonore comprese nel progetto.

Ai fini della valutazione devono essere considerati anche i recettori, intesi come strutture edilizie o aree esterne attrezzate per la permanenza di persone, non ancora realizzati ma per la quale, alla data di presentazione della DPIAc, sia concluso l'iter edilizio.

Qualora la DPIAc dimostrasse un potenziale non rispetto anche di uno solo dei valori limite, la documentazione dovrà comprendere l'individuazione delle misure e degli interventi necessari a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti di norma.

ARTICOLO 8 - DPIAC PER LE OPERE PUBBLICHE

Il progetto di opere pubbliche e/o di pubblica utilità dovrà comprendere la documentazione Previsionale d'Impatto acustico qualora ritenuta necessaria dal Settore Lavori Pubblici, e la redazione è di competenza del Settore responsabile dell'opera.

ARTICOLO 9 - DPIAC SEMPLIFICATA PER NUOVI EDIFICI AD USO NON DEFINITO

Nel caso di progetti di nuovi edifici da adibirsi ad attività produttive - qualora al momento della presentazione della richiesta del permesso di costruire o della Scia, o della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, non siano ancora definite le attività che vi saranno svolte - sarà sufficiente accompagnare la documentazione di progetto con una DPIA redatta in forma semplificata.

La DPIAc semplificata dovrà riportare almeno le informazioni seguenti:

- a) individuazione dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/infrastruttura e indicazione della destinazione d'uso urbanistica delle aree limitrofe;
- b) indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di progetto e per le aree limitrofe al nuovo impianto/infrastruttura/attività;
- c) indicazione dei locali previsti per la nuova attività con riferimento alle proprietà di fonoisolamento delle strutture perimetrali in progetto;
- d) rappresentazione planimetrica dei dati informativi sul territorio relativi alle aree o ai recettori (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo) più vicini alla futura attività;
- e) descrizione delle aree destinate alla viabilità di servizio, delle aree destinate a parcheggio e individuazione della rete stradale esistente che si prevede sia interessata dal traffico indotto dall'attività in progetto.

Contestualmente alla presentazione della documentazione in forma semplificata dovranno essere indicate le scelte progettuali specificamente adottate al fine di minimizzare l'impatto acustico dell'insediamento nei confronti dei fabbricati, delle strutture o delle aree maggiormente esposte; tali scelte devono uniformarsi ai seguenti principi generali comunque validi:

- a) nella scelta della dislocazione dei vani all'interno degli edifici, delle aperture, dei vani dedicati alla produzione ove sia prevedibile l'utilizzo di macchinari, siano considerate le dislocazioni sui lati dell'edificio che meno coinvolgono i recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti;
- b) nella progettazione della sistemazione delle aree esterne (anche in relazione all'ubicazione di porte e portoni ed all'ubicazione dei vani adibiti a magazzino) dove sia prevedibile una attività di carico scarico merci o di movimentazione mezzi, siano considerate dislocazioni tali da minimizzare l'esposizione al rumore in corrispondenza dei recettori presenti sul territorio

e maggiormente esposti (tenuto conto anche dell'effetto della distanza e dell'effetto schermante di strutture esistenti e/o dello stesso edificio in progetto);

- c) le installazioni impiantistiche degli edifici in progetto (centrali termiche, impianti di ventilazione, unità di trattamento aria, impianti di condizionamento/refrigerazione, gruppi elettrogeni o altro) siano dislocate in posizioni tali da produrre il minore impatto acustico possibile su recettori presenti sul territorio e maggiormente esposti.

La documentazione dovrà essere integrata come previsto *Articolo 6 - Presentazione della DPIAc*, non appena sarà definita l'attività che si svolgerà nell'insediamento.

L'utilizzo improprio della procedura semplificata, può comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

ARTICOLO 10 – DPIAC SEMPLIFICATA PER IMPIANTI/INFRASTRUTTURE/ATTIVITÀ CON EMISSIONE ACUSTICA TRASCURABILE

E' possibile presentare una DPIA redatta in forma semplificata per le attività che:

- a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;
- b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
- c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
- d) non inducono rumorosità di tipo antropico.

La DPIA semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- a) descrizione dell'opera o attività;
- b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
- c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
- d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DPIAc riferite a:

- a) recettori o aree inserite in classe acustica 1^a, dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

ARTICOLO 11 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Per le imprese dotate di un sistema di gestione ambientale, la documentazione in materia di impatto acustico, prevista dal proprio sistema di gestione ambientale, potrà essere utilizzata per i fini di cui all'articolo 8 della L.Q. n. 447/95, solo qualora contenga tutti gli elementi indicati nell'allegato tecnico delle Linee Guida ARPAV.

SEZIONE III - DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO (DIAC)

ARTICOLO 12 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Su richiesta del Comune e comunque entro 30 giorni dalla messa in funzione dell'opera, sono tenuti alla presentazione della Documentazione d'impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8 della L.Q. n. 447/95, o di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, tuttavia a mezzo di asseverazione di Tecnico competente in Acustica regolarmente iscritto al registro nazionale ENTECA, ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 227/2011, ove possibile; i soggetti titolari dei progetti o dei lavori relativi alla realizzazione, alla modifica, alla ristrutturazione, al potenziamento o all'avvio delle seguenti opere o attività:

- a) aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
- e) nuovi impianti ed infrastrutture adibite a impianti sportivi e ricreativi;
- f) nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- g) strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali;
- h) ogni altra attività il cui esercizio sia causa di disturbo della popolazione o di segnalazione da parte dei cittadini.

La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

La documentazione di cui sopra è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA DIAC

La DIAC, deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all' *Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica*, e conformemente a quanto schematizzato nell' *Allegato 2 - Contenuto della DIAC*.

La DIAC dovrà caratterizzare acusticamente il territorio influenzato dalle emissioni sonore generate dalle sorgenti indagate, tramite una campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale.

Qualora i rilevamenti fonometrici, eventualmente integrati con le stime del calcolo previsionale, dimostrassero il mancato rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi. Di tali interventi di mitigazione dovrà essere fornita ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche fisiche e meccaniche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori in opera, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Successivamente alla messa in opera dei sistemi di mitigazione, sarà necessario effettuare una nuova campagna di misure fonometriche, da realizzarsi con le tecniche e le procedure previste nelle linee guida del L'ARPAV, i cui risultati dimostrino l'effettiva mitigazione apportata ai livelli di emissione generati dalla sorgente indagata e ai livelli di immissione complessivamente riscontrati sul territorio.

La DIAC potrà non contenere tutto quanto previsto dalle Linee Guida ARPAV e dal presente Regolamento solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa. Il Comune o l'Ente di controllo potrà in ogni caso richiedere ogni integrazione ritenuta necessaria.

ARTICOLO 14 - DIAC SEMPLIFICATA PER IMPIANTI/INFRASTRUTTURE/ATTIVITÀ CON EMISSIONE ACUSTICA TRASCURABILE

E' possibile presentare una DIAC redatta in forma semplificata per le attività che:

- a) non impiegano macchinari o impianti rumorosi, o non effettuano operazioni comunque rumorose;

- b) non hanno possibili sorgenti di rumore dovute ad operazioni di movimentazione di materiale o carico-scarico merci;
- c) non inducono aumenti di flussi di traffico;
- d) non inducono rumorosità di tipo antropico.

La DIAc semplificata deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- a) descrizione dell'opera o attività;
- b) indicazione del territorio interessato specialmente in corrispondenza dei recettori od aree più vicine all'opera in progetto;
- c) classificazione acustica dell'area dove è individuata l'opera o attività e delle aree in cui sono inseriti i recettori di cui al punto precedente;
- d) considerazioni, anche qualitative, che dimostrino l'effettiva trascurabilità delle emissioni di rumore trasmesso per via area o per via strutturale verso l'ambiente esterno e/o verso gli ambienti abitativi.

Accertate irregolarità nell'uso della procedura semplificata possono comportare la revoca del titolo ottenuto, o la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione della documentazione.

Il procedimento semplificato non può essere adottato per le DIAc riferite a:

- a) recettori o aree inserite in classe acustica 1^a dal piano di zonizzazione acustica comunale;
- b) impianti adibiti ad attività industriale o attività produttiva già definite.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCAc)

ARTICOLO 15 - CAMPO DI APPLICAZIONE

La VPCAc deve essere prodotta contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, relativamente alle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - pubblici esercizi che operino oltre le 22 e circoli privati;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività sportive e ricreative;
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
 - strutture adibite a servizi commerciali polifunzionali.

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCAc)

La VPCAc deve essere redatta secondo i criteri e le modalità descritte all' *Articolo 3 - Titolo per la redazione della Documentazione Acustica tecnica*, e conformemente a quanto schematizzato nell' *Allegato 3 - Contenuto della VPCA*.

Nel caso in cui l'opera in progetto determini una alterazione dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico preesistente, la VPCAc deve considerare anche questo ultimo aspetto (ad esempio gli effetti generati dal traffico veicolare indotto, o dalle installazioni impiantistiche previste dal progetto).

Qualora il clima acustico dell'area dove si insedierà la nuova opera non dovesse essere adeguato agli usi previsti per quest'ultima, si dovrà procedere all'individuazione delle misure di mitigazione. La progettazione degli interventi di mitigazione che costituirà parte integrante della documentazione, dovrà contenere tutte le informazioni utili a caratterizzare le proprietà fisiche, meccaniche e di riduzione dei livelli sonori delle strutture in opera.

ARTICOLO 17 - PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA VPCAC

E' sufficiente produrre una documentazione semplificata qualora, nel territorio indagato, si verifichino le seguenti condizioni:

- a) non siano presenti sorgenti di rumore;
- b) le aree o fabbricati in progetto siano posti esternamente alle fasce di rispetto acustiche delle infrastrutture di trasporto e a distanze da queste ultime tali da rendere trascurabile il contributo alla rumorosità ambientale determinato dalle emissioni del traffico.

La documentazione dovrà riportare almeno le seguenti indicazioni:

- i. descrizione delle eventuali sorgenti di futura realizzazione ed del territorio interessato, specialmente quello in corrispondenza dei recettori od aree maggiormente esposte del progetto;
- ii. classificazione acustica dell'area dove è previsto l'intervento edilizio e delle aree limitrofe;
- iii. considerazioni, anche qualitative, che giustifichino la reale trascurabilità dei livelli di rumorosità ambientale che caratterizzano il territorio e i recettori indagati.

Il procedimento semplificato non può essere adottato nei casi in cui:

- a) la VPCA sia riferita a recettori o aree inserite nella classe acustica 1^a dalla di zonizzazione acustica comunale;
- b) la VPCA sia riferita a recettori residenziali o comunque soggetti a specifica tutela (siti sensibili quali ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, case di riposo o zone a specifica tutela ambientale, etc...) inseriti nelle fasce di rispetto acustiche di infrastrutture di trasporto.

ARTICOLO 18 - PRESENTAZIONE DELLA VPCAC

La VPCA deve essere inoltrata al Settore competente per l'istruttoria dell'opera.

Per le opere pubbliche e/o di pubblica utilità, la valutazione del clima acustico è di competenza del Responsabile del Settore titolare dell'opera.

Il Servizio Ambiente può richiedere in qualsiasi momento ai Settori/Enti competenti copia della documentazione.

SEZIONE V - ULTERIORI PREVISIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ

ARTICOLO 19 - STRUTTURE, AREE E LOCALI DESTINATI ALL'INTRATTENIMENTO ED ALLO SPETTACOLO

Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad esempio: discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, teatri, teatri-tenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal DPCM 14/11/97 e dal presente Regolamento, nonché, dalla relativa zonizzazione/classificazione acustica, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica, anche quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Vi è la possibilità di richiesta scritta di deroga esclusivamente con una tempistica non inferiore ai 15 giorni da depositare presso gli uffici competenti.

Tali deroghe non dovranno in alcun modo valicare l'orario delle 23.00 già fascia notturna nei mesi da novembre a aprile.

Tali deroghe non dovranno in alcun modo valicare l'orario delle 24.00 già fascia notturna nei mesi da maggio a ottobre.

ARTICOLO 20 - PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Oltre a quanto previsto alla *SEZIONE II – Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIAc)*, il legale rappresentante del pubblico esercizio che intenda effettuare un orario oltre le 22:00, o attività accessorie ai sensi dell'art 31 comma 2 della L.R. Veneto 21.9.2007 n. 29, o il Presidente del circolo privato, deve produrre al Settore Commercio i seguenti documenti:

- l'autocertificazione, redatta come da modello (fac-simile) predisposto dal Servizio Ambiente, con la quale dichiara le caratteristiche dell'esercizio e l'ottemperanza alle modalità di esecuzione indicate nella DPIAc/DIAc presentata;
- l'autocertificazione, redatta come da modello (fac-simile) predisposto dal Servizio Ambiente, con la quale dichiara che il Tecnico Competente in Acustica ha provveduto ad informarlo circa gli obblighi/ accorgimenti/ interventi necessari per il rispetto dei limiti di rumore e che tali interventi sono stati o saranno attuati. Nel caso in cui gli interventi vengano attuati successivamente, a fine lavori dovrà essere presentata una ulteriore autodichiarazione di ottemperanza a quanto previsto nella DPIAc;
- la scheda sintetica, redatta dal Tecnico competente in acustica, secondo il modello (fac-simile) approntato dal Servizio Ambiente.

La suddetta documentazione va presentata all'atto della domanda di autorizzazione o della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, della comunicazione per l'ampliamento di

superficie, dell'istanza di prolungamento di orario serale, ovvero prima dell'avvio di attività di intrattenimento complementari, o delle relative modifiche.

Nel caso di subingresso, senza modifiche alla struttura o alle modalità di gestione rispetto alla precedente, non occorre presentare la documentazione di impatto acustico, solo se l'esercizio precedente l'aveva già depositata e l'istruttoria si era conclusa positivamente. In caso di modifiche di arredo (dislocazione diversa di attrezzature e postazioni lavoro) o degli impianti che comportino modifiche sostanziali, ai valori acustici emersi dalla pregressa valutazione, sarà necessario presentare nuova documentazione di impatto acustico.

Fatto salvo quanto previsto del Regolamento del Comune di Valeggio sul Mincio e dalle misure individuate nella documentazione di impatto acustico, per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione acustica e differenziali, il titolare del pubblico esercizio deve adottare adeguate modalità di gestione delle attività, tali da non creare disturbo a terzi; deve inoltre farsi carico di tutte le misure idonee ad evitare che gli avventori del locale tengano comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, sia nel locale che nelle immediate vicinanze.

Il titolare di pubblico esercizio che svolga la propria attività oltre le ore 22:00, ai fini del rispetto delle regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona, dovrà provvedere affinché:

- tramite proprio personale, eventualmente anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, sia assicurato un adeguato servizio di vigilanza all'interno dell'esercizio e nelle immediate vicinanze, volto a garantire che i comportamenti degli avventori, non arrechino disturbo o disagio alla popolazione residente nella zona, richiedendo l'intervento delle Forze di Polizia, se necessario.
- si prevenzano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dalla sosta abusiva e dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e pedonale, anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative in vigore.
- le operazioni di sgombero di tavoli e sedie non dovranno, in ogni caso, creare rumore e disturbo al vicinato.

Nelle aree esterne di somministrazione e/o nei plateatici, le attività di intrattenimento, così come definite dall'art. 31 della L.R. 29/2007, possono essere svolte non oltre le ore 24.00 / possono essere autorizzate su specifica domanda dell'esercente.

La variazione dell'orario sarà autorizzata dal Servizio Commercio sentiti a riguardo gli uffici competenti (Servizio Ambiente).

Il responsabile del pubblico esercizio e circolo privato con somministrazione di alimenti e bevande, deve assicurare che le aree e i locali abbiano le necessarie caratteristiche di isolamento acustico, tali da garantire che suoni e rumori non siano percepibili negli ambienti confinanti adibiti a residenza, o all'esterno dell'area di pertinenza del pubblico esercizio o circolo. Dovrà, dunque, essere rispettato quanto indicato dagli articoli 44 e 45 del presente Regolamento.

ARTICOLO 21 - CIRCOLI PRIVATI

Fatte salve le misure individuate per il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione assoluti e differenziali nella documentazione di impatto acustico, il responsabile del circolo privato deve assicurare che le aree e i locali nei quali si riuniscono i soci e frequentatori abbiano le necessarie caratteristiche di isolamento acustico, tali da garantire che suoni e rumori non siano percepibili negli ambienti confinanti adibiti a residenza, o all'esterno dell'area di pertinenza del circolo. Dovrà, dunque, essere rispettato quanto indicato dagli articoli 44 e 45 del presente Regolamento.

Il responsabile del circolo privato, inoltre, deve vigilare affinché all'uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, eventualmente anche informando tempestivamente le Forze di Polizia, se necessario.

Eventuali attività di intrattenimento all'aperto potranno essere effettuate non oltre le ore autorizzate dal Servizio Commercio sentiti a riguardo gli uffici competenti (Servizio Ambiente).

ARTICOLO 22 - ATTIVITÀ SPORTIVE, RICREATIVE, SCUOLE DI DANZA E DI MUSICA

Le attività sportive e ricreative in ambienti chiusi e le scuole di danza e di musica potranno essere realizzate esclusivamente in locali per i quali siano garantite le idonee caratteristiche di isolamento acustico, tali da impedire l'immissione di suoni o rumori verso locali confinanti adibiti a residenza, o all'esterno.

In ogni caso, qualora i locali confinino con altri, adibiti a residenza, le attività potranno essere effettuate fino alle ore 22:00.

Per la realizzazione di nuovi autodromi, motodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive analoghe, che si svolgano all'aperto, in tensostrutture o similari, è necessario presentare la DPIA; essa dovrà prevedere anche la proposta di localizzazione delle centraline fisse di monitoraggio, in ottemperanza a quanto stabilito dalla specifica normativa vigente.

ARTICOLO 23 - AUTOFFICINE, CARROZZERIE

Le autofficine e carrozzerie, qualora siano collocate in aree residenziali, o prossime a queste, devono svolgere la loro attività esclusivamente all'interno dei locali deputati; l'esecuzione delle attività che comportino emissioni rumorose deve avvenire con portoni e finestre chiusi.

ARTICOLO 24 - AUTOLAVAGGI

Il funzionamento degli impianti di autolavaggio, anche self-service, installati in prossimità di edifici adibiti a residenza, è consentito esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore

21:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 21:00, comunque nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento, non connessi all'attività di distribuzione carburanti, devono essere collocati al di fuori delle zone prevalentemente residenziali (zone A, B, e C) di cui al Piano Regolatore Comunale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni; nell'esercizio della loro attività, devono comunque rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.

SEZIONE VI - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILATI

ARTICOLO 25 - CRITERI GENERALI

L'esecuzione delle attività dei cantieri edili, stradali ed assimilati, comprese le lavorazioni connesse ad esigenze di sicurezza e viabilità, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, stradali ed assimilati dovranno essere conformi alle Direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla normativa nazionale; dovrà essere, comunque, privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). E' vietato l'uso di macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
- b) in attesa di norme specifiche di cui all'Art. 3 comma 1 lettera g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- c) dovrà essere evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose;
- d) l'accensione delle macchine rumorose dovrà essere limitata all'esclusivo tempo di utilizzo;
- e) la collocazione delle attrezzature rumorose dovrà avvenire, quando possibile, nelle aree del cantiere più lontane dalle abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere;
- f) le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione acustica sia direttiva, dovranno, se possibile, essere orientate in modo che l'onda acustica non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;
- g) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all'attività lavorativa del cantiere;
- h) la durata complessiva dell'attività rumorosa, nonché i relativi orari, devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso, da apporsi a cura del soggetto che effettua i lavori, all'ingresso del cantiere.

ARTICOLO 26 - LIMITI

L'esercizio delle attività temporanee connesse ai cantieri edili, stradali ed assimilati, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/ 11/1997, non potrà superare i seguenti valori limite, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti:

- a) in zona classe acustica I: LAeq 65 dB(A);
- b) in zona classe acustica II, III; IV e V: LAeq 70 dB(A);
- c) in zona classe acustica VI: LAeq 75 dB(A).

Tali limiti si intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità del cantiere e nei quali siano presenti recettori.

Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Nel caso di effettuazione di lavori edili nello stesso edificio, o in locali adiacenti a quelli in cui sono presenti recettori, dovrà essere rispettato il limite di emissione acustica di 65 dB(A), misurato a finestre chiuse, all'interno dei locali disturbati non pertinenti al cantiere, prossimi a quelli in cui si eseguono i lavori e dove sia possibile la permanenza di persone.

La verifica fonometrica dei valori dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaurientemente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate nel cantiere, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore di 10 minuti.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*.

ARTICOLO 27 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, compresi i cantieri di ristrutturazione, è consentita:

- nei giorni feriali (lavorativi): dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 20:00;
- nei giorni di sabato: dalle ore 8:00 alle ore 12:30;
- nei giorni festivi: non consentito.

I cantieri che interessano le opere di interesse pubblico potranno essere svolti in orari diversi da quelli specificati (compresi i giorni festivi) previo provvedimento autorizzativo del Servizio Ambiente.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato o in adiacenza a locali dove sono presenti recettori (appartamenti e uffici/negozi in uso) è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00. In sede d'istruttoria, sarà possibile valutare orari di effettuazione dei lavori diversi, solo se concordati con i recettori esposti.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, in cantieri stradali pubblici di ordinaria manutenzione e di breve durata, o per la potatura, l'abbattimento di alberi, lo sfalcio dell'erba e/o assimilabili, relativamente al verde pubblico, è consentita nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 22:00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo e fatti salvi tutti gli altri adempimenti riguardanti la circolazione stradale.

Qualora, per motivate e comprovate esigenze, non sia in alcun modo possibile il rispetto dei valori limite e degli orari suindicati, in via eccezionale e solo per limitati periodi di tempo, potrà essere valutata la possibilità di concedere un'ulteriore deroga ai valori limite di emissione acustica e limitate e sporadiche deroghe all'orario, previa dimostrazione da parte del richiedente di aver messo in atto tutto quanto sia tecnicamente ed organizzativamente possibile per ridurre l'emissione acustica ai minimi livelli possibili e che non esistono soluzioni alternative più efficaci.

Solo ed esclusivamente per esigenze connesse alla sicurezza, mobilità e/o viabilità, su parere del Settore Polizia Municipale, sarà possibile concedere l'autorizzazione ad effettuare lavorazioni rumorose in periodo notturno.

ARTICOLO 28 - MODALITÀ AUTORIZZATIVE

AUTOCERTIFICAZIONE

L'attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilati aventi le seguenti caratteristiche:

- durata non superiore a 6 mesi;
- ubicazione a distanze superiori di 50 metri da strutture a carattere ospedaliero, case di cura, case di riposo, scuole:

rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti, in deroga:

- a. nei giorni feriali (lavorativi): dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 19:00;
- b. nei giorni di sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- c. nei giorni festivi: non consentito.

- ubicazione all'interno delle classi I e II o a distanze inferiori di 50 metri da strutture a carattere ospedaliero, case di cura, case di riposo, scuole:

rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti, in deroga:

- d. nei giorni feriali (lavorativi): dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30;
- e. nei giorni di sabato: dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
- f. nei giorni festivi: non consentito.

è autorizzata mediante presentazione di autocertificazione, redatta come da facsimile predisposto dal Settore Ambiente, da presentare contestualmente alla comunicazione di inizio lavori.

L'autocertificazione deve essere redatta dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il fac-simile predisposto dal Settore Ambiente e deve contenere tassativamente tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste. L'assenza dell'autocertificazione anche di una sola delle

informazioni e dichiarazioni previste, o non sottoscritta dal richiedente, comporta il rigetto dell'istanza e l'attività non potrà considerarsi autorizzata.

L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'art.47 del DPR 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci, o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

L'autorizzazione si intende concessa se, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'autocertificazione, il competente ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazioni, o rigetto dell'istanza; non è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria.

Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, o del rapporto di positivo invio tramite telefax, deve essere custodita presso la sede del cantiere ed esibita agli organi di controllo.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

Qualora un'attività cantieristica, edile, stradale o assimilabile, sia contraddistinta anche da una sola delle seguenti caratteristiche:

- durata superiore a 6 mesi;
- collocata a distanza uguale o inferiore a 50 metri da scuole, ospedali, case di cura, case di riposo;
- il potenziale superamento di limiti di sonori previsti , in deroga, dall'Articolo 25 e dall'Articolo 26 del presente Regolamento;

è autorizzata mediante presentazione di autocertificazione, redatta come da facsimile predisposto dal Settore Ambiente, da presentare contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, corredata da una valutazione previsionale d'impatto acustico (DPIAc).

La richiesta deve essere presentata, dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il modello predisposto dal Settore Ambiente e deve tassativamente contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste.

Qualora si riscontri l'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni dovute, ne verrà richiesta l'integrazione, con conseguente sospensione dei termini, la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto, comporta il rigetto dell'istanza.

Alla richiesta deve essere allegata una Documentazione Previsionale d'impatto acustico (DPIAc) redatta secondo quanto specificato ai relativi articoli del presente Regolamento e comprendente:

- descrizione delle misure di mitigazione acustica che si intendono porre in atto;
- una planimetria dell'area;
- il cronoprogramma dei lavori;
- copia della certificazione CE delle attrezzature impiegate e/o dichiarazione dei livelli di potenza acustica emessi;

L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'art.47 del DPR 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci, o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

L'autorizzazione si intende concessa se, entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'autocertificazione, il competente ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazioni, o rigetto dell'istanza; non è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria.

Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, o del rapporto di positivo invio tramite telefax, deve essere custodita presso la sede del cantiere ed esibita agli organi di controllo.

ARTICOLO 29 - EMERGENZE - RIPRISTINO EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI O PERICOLO

Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, si deroga automaticamente agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 30 – SPORADICHE DEROGHE D'ORARIO

Per imprescindibili ed eccezionali necessità di operare al di fuori dell'orario stabilito dal presente Regolamento, nell'ambito di attività cantieristiche edili, stradali ed assimilate, già autorizzate in deroga ai limiti di emissione acustica, sarà possibile concedere ulteriore deroga d'orario, comunque esclusivamente all'interno del periodo diurno (dalle ore 6:00 alle ore 22:00), in riscontro a specifica domanda, adeguatamente motivata sulle necessità che richiedono tale ulteriore deroga.

La domanda dovrà essere presentata dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori (rappresentante legale, direttore lavori, direttore del cantiere), secondo il modello predisposto dal Servizio Ambiente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, elencando i macchinari da utilizzare, le lavorazioni da effettuare, le misure di mitigazione acustica messe in atto in quella particolare situazione operativa ed il numero e data di protocollo dell'autorizzazione in deroga già rilasciata.

L'autorizzazione si intende concessa se, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, il competente ufficio comunale non trasmette richiesta di integrazioni, o rigetto dell'istanza; non è previsto, pertanto, il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini dell'istruttoria

Di norma, non sarà concesso il prolungamento di orario per più giorni consecutivi, né per più di 10 giorni complessivi.

ARTICOLO 31 - LAVORI NOTTURNI

Nel caso di effettive e documentate esigenze di sicurezza, mobilità e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi di manutenzione, in cantieri stradali di durata non superiore a 7 giorni, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dei lavori, di una dichiarazione redatta come da modello predisposto dal Servizio Ambiente, dalla quale risultino: il tipo di lavorazioni, le date, il luogo dell'intervento ed i macchinari che verranno impiegati; alla dichiarazione dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità di chi la sottoscrive e la documentazione che giustifichi le particolari esigenze di sicurezza e/o di viabilità, nonché il parere del Settore Polizia Municipale.

Nella dichiarazione il responsabile del cantiere deve impegnarsi, espressamente, al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a) sia assicurato il rispetto del limite di 65 dB(A), mediati nel periodo notturno, alla facciata delle abitazioni più prossime alla strada;
- b) i residenti nella zona vengano avvisati, opportunamente e con congruo anticipo, della possibile rumorosità che i lavori comporteranno;
- c) non siano tenuti accesi macchinari, se non per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni richieste;
- d) siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre la rumorosità, in particolare intervenendo sui macchinari impiegati, o interponendo opportune barriere mobili.

La medesima dichiarazione, con le stesse modalità, può essere presentata per l'autorizzazione di cantieri diversi da quelli stradali, della durata di un giorno solo, per i quali sia necessario lavorare in orari serali, o parzialmente notturni (comunque non oltre le ore 22:30 e non prima delle ore 5:30).

Le autorizzazioni saranno concesse dal Servizio Ambiente sentito il parere del Settore Polizia Municipale. Tutte le prescrizioni saranno riportate nell'atto autorizzativo.

SEZIONE VII - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 32 - LIMITI

L'effettuazione delle manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, in deroga a quanto previsto dal DPCM 14/11/1997, non potrà causare il superamento dei seguenti valori limite di emissione, riferiti ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, in facciata agli edifici esposti:

- a) in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 65 dB(A);
- b) in zona classe acustica V - VI: LAeq 70 dB(A).

Relativamente ai concerti musicali, discoteche all'aperto, manifestazioni sportive, manifestazioni culturali e fieristiche, sagre, go-kart, rally, tiro a volo e motocross, il valore limite di emissione da non superare, riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 10 minuti, sarà:

- a) in zona classe acustica I - II - III - IV: LAeq 70 dB(A);
- b) in zona classe acustica V - VI: LAeq 75 dB(A).

Tali limiti s'intendono fissati in facciata agli edifici situati in prossimità dell'area nella quale si effettua la manifestazione e nei quali siano presenti recettori. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Anche per le manifestazioni temporanee, internamente all'area ove esse si svolgono, dovrà essere rispettato il limite di 95 dB (A) LAeq, previsto dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215 per la tutela degli spettatori.

La verifica fonometrica del rispetto dei valori limite dovrà essere effettuata con tempo di misura sufficiente a descrivere esaurientemente tutti i fenomeni acustici e le diverse sorgenti impiegate, o attivate, per la manifestazione, nelle differenti condizioni d'esercizio; in ogni caso, il tempo di misura per ognuno dei fenomeni e sorgenti sonore, dovrà essere almeno uguale o maggiore a 10 minuti. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione acustica ponderato A, conformemente a quanto prescritto dal D.M. 16 marzo 1998 "*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico*".

ARTICOLO 33 - ORARI

L'attivazione delle sorgenti sonore, per le manifestazioni temporanee, è consentita nell'orario: dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

Può essere consentito il prolungamento dell'orario fino alle ore 24:30 previo NULLA-OSTA del Sindaco. Eventuali ulteriori prolungamenti dell'orario fino alle ore 02.00 possono essere concessi per eventi di carattere straordinario, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale. *(comma modificato da Deliberazione C.C. N. 9 del 24-02-2026).*

ARTICOLO 34 - DURATA E SITO

Per ognuna delle aree del territorio comunale utilizzate per l'effettuazione di manifestazioni temporanee, compresi i pubblici esercizi ed i circoli privati nei quali vengano svolte attività temporanee di intrattenimento, non potrà essere superato il limite di complessivi 15 giorni di attività, per anno solare.

Nell'ambito del suddetto limite complessivo di 15 giorni, per ciascuna area, per anno solare, non potranno svolgersi più di sette (7) concerti di notevole rilevanza (al di fuori del calendario delle feste di paese fiere e sagre trasmesso alle regioni), con afflusso di spettatori superiore a 1000 persone, se in ambiente aperto, o in strutture temporanee tipo tensostrutture. In ogni caso, i sette concerti di notevole rilevanza non potranno tenersi in giorni consecutivi.

Esclusivamente per le rassegne cinematografiche all'aperto e per le manifestazioni nei parchi e giardini pubblici, il numero massimo complessivo di giorni di attività per anno solare è pari a 30.

Per le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Valeggio sul Mincio, o in collaborazione con lo stesso, inserite nei programmi dall'Amministrazione Comunale, approvate con Delibera di Giunta, o Determinazione Dirigenziale ed effettuate sotto il controllo e la responsabilità del Dirigente del Settore comunale organizzatore, indipendentemente dal luogo scelto per l'effettuazione, si potrà derogare dal limite di 15 giorni per anno solare, fino ad un massimo di 70 giorni. Tali manifestazione saranno autorizzate previa conferenza di servizi tra gli uffici comunali preposti.

Le proiezioni cinematografiche estive potranno svolgersi tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

E' vietato lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose in aree di pertinenza di ospedali, di case di cura o di riposo, o a distanze inferiori a 50 metri da esse.

ARTICOLO 35 - PRESCRIZIONI GENERALI

Lo svolgimento di una manifestazione temporanea in luogo pubblico, o aperto al pubblico, indipendentemente dal luogo di effettuazione, dalla durata e dalle caratteristiche, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere adottate tutte le misure atte a minimizzare il disturbo al vicinato;
- b) gli impianti di amplificazione acustica dovranno essere posizionati nel punto più lontano possibile dalle abitazioni e da altri recettori esposti ed orientati in modo tale che l'onda acustica non incida in modo diretto, o tramite riflessioni, verso gli stessi;
- c) dovranno essere evitati tutti i rumori inutili, non necessari allo svolgimento della manifestazione; per quanto possibile, si dovrà prevenire ed evitare la produzione di schiamazzi e disturbo da parte degli spettatori, al termine della manifestazione;
- d) nel caso sia previsto un consistente afflusso di pubblico, è necessario prevedere una regolamentazione del deflusso delle persone, nonché la presenza di parcheggi nelle vicinanze, salvo che non si prevedano servizi di "bus navetta";

- e) a prescindere dalla tipologia di manifestazione, si dovrà avere riguardo dei luoghi, sia dal punto di vista degli eventuali siti sensibili in prossimità, sia dal punto di vista artistico/monumentale, che sotto l'aspetto della conformazione dei luoghi stessi.

ARTICOLO 36 - MODALITÀ AUTORIZZATIVE

AUTOCERTIFICAZIONE:

Lo svolgimento sul territorio comunale di manifestazioni temporanee in luogo pubblico, o aperto al pubblico, aventi le seguenti caratteristiche:

- collocate in aree poste a non meno di 50 metri da ospedali, case di cura, case di riposo;
- che si prevede rispettino gli orari ed i limiti di emissione acustica previsti, in deroga, dal presente Regolamento (*Articolo 32 - Limiti, Articolo 33 - Orari*),

L'autocertificazione deve essere redatta da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/associazione che organizza/gestisce la manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal Settore Ambiente. Nel caso di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, che usufruiscono della deroga del numero di giorni per sito, l'autocertificazione deve essere redatta e sottoscritta dal Dirigente del Settore Comunale che organizza la manifestazione.

L'autocertificazione deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni previste. L'assenza, nell'autocertificazione, anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni richieste, comporta il rigetto dell'istanza e pertanto l'attività non potrà considerarsi autorizzata.

L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dall'art. 47 del DPR 445/2000; nel caso di dichiarazioni mendaci, o di atti falsi, il responsabile è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000.

L'autorizzazione si intende tacitamente concessa se, entro 10 giorni dalla presentazione dell'autocertificazione, non vengono richieste integrazioni, o non viene espressamente rigettata l'istanza; non è previsto il rilascio di specifico atto autorizzatorio. La richiesta di integrazioni sospende i termini per l'inizio dell'attività.

Copia dell'autocertificazione presentata, munita del timbro di ricevimento dell'Ufficio Protocollo del Comune, o della ricevuta di ritorno della Raccomandata, o del rapporto di positivo invio tramite telefax, deve essere custodita presso la sede della manifestazione ed esibita agli organi di controllo.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA:

Qualora una manifestazione, per eccezionali e documentati motivi di carattere artistico, socioculturale e/o di pubblico interesse, non possa rientrare tra i parametri sopradescritti e, pertanto, comporti una delle seguenti situazioni:

- si svolga in un'area collocata a meno di 50 m da ospedali, case di cura, case di riposo;
- si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti dal presente Regolamento (*Articolo 32 - Limiti*);
- si svolga oltre l'orario previsto dal presente Regolamento per le manifestazioni temporanee (*Articolo 33 - Orari*);

l'autorizzazione in deroga potrà essere concessa solo in riscontro a specifica domanda, corredata dalla Documentazione previsionale d'impatto acustico.

La richiesta deve essere presentata, su carta resa legale con apposizione di marca da bollo, da soggetto avente potere di rappresentanza della ditta/società/associazione che organizza/gestisce la manifestazione, nella forma di cui al modello predisposto dal Settore Ambiente e deve contenere tutte le informazioni e le dichiarazioni in esso previste.

L'assenza anche di una sola delle informazioni e dichiarazioni previste, comporta la richiesta di integrazioni, con conseguente sospensione dei termini per il rilascio dell'autorizzazione; la non esaustiva integrazione, secondo quanto richiesto comporta il rigetto dell'istanza.

Alla richiesta deve essere allegata la Documentazione Previsionale d'impatto acustico (DPIAc), redatta da Tecnico Competente in Acustica, una marca da bollo per l'atto autorizzativo e la ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria.

La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Settore Ambiente del Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il dirigente, esaminate le misure da mettere in atto per ridurre al minimo l'emissione acustica e valutate le motivazioni eccezionali e contingenti che richiedono l'effettuazione della manifestazione in un orario diverso dal disposto e/o che possono far prevedere il superamento dei valori limite di emissione acustica, eventualmente sentito anche il parere dell'ARPAV, rilascia l'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica e/o agli orari, imponendo le necessarie prescrizioni.

Le manifestazioni caratterizzate da eccezionali e documentabili valenze artistiche, socioculturali e/o di pubblico interesse, per le quali sia stato richiesto lo svolgimento oltre le ore 24.00, potranno svolgersi, dopo tale orario, esclusivamente nel rispetto dei limiti di emissione acustica previsti dal DPCM 14/11/97 per la classe acustica dell'area in cui sono ubicate e nel rispetto del valore limite differenziale di immissione.

L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere ritirata direttamente presso il Settore Ambiente del Comune, entro 30 giorni dal rilascio; trascorso tale termine senza che l'atto sia stato ritirato, l'autorizzazione decade nella sua validità e l'attività non può considerarsi autorizzata. L'autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica deve essere conservata presso la sede della manifestazione ed esibita alle autorità di controllo.

ARTICOLO 37 - ESENZIONI

Sono esentate dall'obbligo di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica di cui al presente Regolamento:

- a) le processioni religiose;
- b) le manifestazioni promosse e/o patrocinate dal comune; **(modificato da Deliberazione C.C. N. 9 del 24-02-2026).**
- c) la sagre di quartiere e parrocchiali, sagre paesane e feste organizzate da associazioni; **(modificato da Deliberazione C.C. N. 9 del 24-02-2026)**
- d) le sfilate di carri allegorici.
- e) comizi politici e sindacali;
- f) manifestazioni commemorative pubbliche;
- g) manifestazioni di beneficenza,

di durata non superiore a 4 ore.

Qualora le suddette manifestazioni si dovessero avvalere di supporti musicali, con l'utilizzo di impianti elettroacustici e sistemi di amplificazione, o strumenti musicali, saranno sottoposte alla disciplina del presente Regolamento e pertanto dovranno essere autorizzati in deroga ai limiti di emissione acustica, secondo le disposizioni e procedure descritte nei precedenti articoli.

ARTICOLO 38 – FUOCHI D'ARTIFICIO

Fuochi pirotecnici

Lo sparo dei fuochi pirotecnici potrà essere consentito / autorizzato nel territorio Comunale, previa specifica domanda da parte di ditta abilitata a tale esercizio, solamente nelle aree che sono state ritenute idonee.

- ubicazione a distanze superiori a 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo, scuole: rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti, in deroga, entro le 23.00 già fascia notturna.
- Per l'imitare l'impatto acustico è vietato l'utilizzo dei fuochi pirotecnici con botti denominati "colpo scuro"

Il Sindaco può emanare ordinanza di divieto dello sparo dei fuochi pirotecnici durante determinati periodi dell'anno "circolare 13 luglio 2017 Ministero dell'Interno".

Esplosione di Petardi o simili

Viene espressamente vietato l'utilizzo e/o l'esplosione di petardi o simili all'interno di tutto il territorio comunale durante l'intero periodo dell'anno civile in ogni fascia oraria.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa così come riportata all'*Articolo 54 - Sanzioni amministrative*.

ARTICOLO 39 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Lo svolgimento del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è consentito in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Il Servizio Ambiente può prescrivere orari e modalità per lo svolgimento della suddetta attività:

- zone di Classi I, II e III, IV, V e VI rispetto degli orari e dei limiti sonori previsti, in deroga:
 - o dalle ore 00:30 alle ore 12:30.

SEZIONE VIII – ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 40 - AUTORIZZAZIONE

L'uso temporaneo delle attrezzature di cui ai seguenti articoli, non richiede alcuna autorizzazione, tuttavia devono essere rispettate le prescrizioni di seguito descritte.

ARTICOLO 41 - MACCHINARI PER ATTIVITÀ AGRICOLE TEMPORANEE O STAGIONALI

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con impiego di macchinari mobili, devono essere svolte con macchinari che rispettino le norme tecniche di omologazione di prodotto; tali attività non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e quindi non è prevista la comunicazione delle date di svolgimento.

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, con macchinari mobili, si potranno effettuare dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

ARTICOLO 42 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, in aree private, è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00;
- il sabato e nei giorni festivi, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Le macchine e le attrezzature in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da minimizzare il rumore nelle aree adiacenti; esse dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

ARTICOLO 43 - SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbystici o simili da utilizzare all'aperto, dovranno essere utilizzate, o svolte, avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti orari:

- nei giorni feriali, escluso il sabato: dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;

- il sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
- nei giorni festivi: dalle ore 9:00 alle ore 12:30.

ARTICOLO 44 - ALTOPARLANTI

La diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali e di rilevante interesse pubblico, nonché promossi o patrocinati dal Comune, può essere effettuata esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30, fuori dai centri abitati e dalle ore 8:00 alle ore 20:00 entro i centri abitati, previa autorizzazione.

In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità sonora di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 59 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni in materia di propaganda elettorale.

La pubblicità sonora è comunque vietata in un raggio di metri 300 da ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

La pubblicità sonora non può comunque superare i limiti imposti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e delle Leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 45 - CANNONCINI ANTISTORNO

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano adottate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque a distanza non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso edifici frequentati;
- b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei, occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
- c) l'attivazione di tali apparecchi è consentita nella fascia oraria: dalle ore 6:00 fino al tramonto, con pausa dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e con cadenza di sparo pari o superiore a 3 minuti.

In caso di piccoli vigneti, è opportuno valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

ARTICOLO 46 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso di tali apparecchi è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- orario: divieto di impiego dalle ore 22:00 alle ore 6:00 (salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine);
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano (distanza maggiori di 200 metri), da edifici abitati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo: dal 15 marzo al 31 ottobre.

ARTICOLO 47 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, ecc., devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore, che ne limiti l'emissione acustica ad un massimo di 10 minuti primi.

Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, comunque, non deve superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ARTICOLO 48 - ARTISTI DI STRADA (SUONATORI, CANTANTI, GIOCOLIERI E SIMILI)

Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, o similari aventi sorgente acustica diffusa) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale.

Le presenti attività non possono essere svolte:

- a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- c) in prossimità di scuole negli orari di fruizione delle stesse;
- d) Borghetto
- e) P.zza Carlo Alberto
- f) tra le ore 22:00 e le ore 9:00.

I soggetti nell'esercizio della loro attività devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Il Servizio Ambiente, sentita la Giunta Comunale, con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa così come riportata all'*Articolo 54 - Sanzioni amministrative*.

L'attività di artista di strada può essere autorizzata nel territorio comunale previa specifica domanda di occupazione suolo pubblico.

ARTICOLO 49 - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE SPORADICO NON PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, gli orari in cui è consentito l'uso di macchinari o impianti rumorosi, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è:

- nei giorni feriali (lavorativi): dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
- nei giorni di sabato: dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
- nei giorni festivi: non consentito.

SEZIONE IX – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ARTICOLO 50 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Contestualmente alla presentazione di istanze per gli interventi sottoposti a permesso a costruire, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, scuole di ballo e palestre, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997 e richiamati a seguire:

Categoria:	Definizione:
A	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare **Documento di verifica di rispetto** relativa al rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici predisposta da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale abilitato e riconosciuto nell'elenco nazionale, la quale sarà riferita alla struttura edilizia e ai suoi impianti, finalizzata alla verifica del rispetto della fase progettuale dei requisiti acustici degli edifici sopra citati e/o fissati dal regolamento edilizio comunale, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Devono presentare una **Dichiarazione preliminare** o **Relazione previsionale** relativa al rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici predisposta da parte di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale abilitato e riconosciuto nell'elenco nazionale, quale documentazione acustica preliminare riferita alla struttura edilizia e ai suoi impianti, finalizzata alla verifica del rispetto nella fase progettuale dei requisiti acustici degli edifici sopra citati e/o fissati dal regolamento edilizio comunale, secondo quanto indicato nella tabella seguente:

N.	Tipologia di intervento	Natura dell'intervento	Documentazione richiesta	Rif. titolo edilizio DPR 380/2001
1	Variazioni negli edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile	intervento che non introduce incidenze acustiche rilevanti sull'edificio e su quelli limitrofi	1- Dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (alla presentazione dell'istanza o prima dell'inizio dei lavori)	Interventi di manutenzione ordinaria volti al rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in

N.	Tipologia di intervento	Natura dell'intervento	Documentazione richiesta	Rif. titolo edilizio DPR 380/2001
				efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3 comma 1.a DPR 380/2001).
2	Nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazioni dell'immobile con modifica consistenza e/o destinazione d'uso delle unità immobiliari	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- Relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico competente in acustica 2- Relazione tecnica finale , per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del tecnico competente in acustica.	▪ Interventi di manutenzione straordinaria, di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3 comma 1.b/c/d/e DPR 380/2001)
3	Realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata contenenti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale-commerciale-terziaria.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- Relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico competente in acustica 2- Relazione tecnica finale , per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del tecnico competente in acustica 3- Collaudo acustico	▪ Interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica (art. 3 comma 1.e /f DPR 380/2001)
4	Avvio, variazione, subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre che comportano opere di adeguamento, riqualificazione e/o integrazione edilizia.	intervento che può indurre incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- Relazione tecnica preliminare , firmata da un tecnico competente in acustica 2- Relazione tecnica finale , per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del tecnico competente in acustica 3- Collaudo acustico	
5	Avvio, variazione, subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile	intervento che non introduce incidenze acustiche rilevanti sull'edificio e su quelli limitrofi	1- Dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (alla presentazione dell'istanza o prima dell'inizio dei lavori) 2- Certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori	

Tabella 1 – Documenti da presentare relativi all'acustica passiva degli edifici

Pertanto nella progettazione e realizzazione di ambienti abitativi attraverso interventi di:

- *nuova costruzione compresi gli ampliamenti;*
- *ristrutturazione edilizia limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione, e ai casi di ristrutturazione globale;*
- *risanamento conservativo con contestuale cambio di destinazione d'uso;*

devono essere preventivamente valutate le caratteristiche dei materiali utilizzati in modo da avere una adeguata protezione acustica degli ambienti dal rumore di calpestio, dal rumore prodotto da impianti o apparecchi installati nell'immobile, dai rumori provenienti da sorgenti esterne al fabbricato, dai rumori o dai suoni aerei provenienti da alloggi o unità immobiliari contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. In ogni caso, in funzione della classificazione degli ambienti abitativi, dovranno essere rispettati i parametri di cui alla tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997. Nel caso di partizioni tra unità con diversa classificazione si adotta il requisito più severo tra i valori indicati nella tabella seguente:

Categorie	Parametri				
	R'_w	$D_{2m,nT,W}$	L'_{nW}	L_{Asmax}	L_{Aeq}
D	55 dB	45 dB	58 dB	35 dB(A)	25 dB(A)
A, C	50 dB	40 dB	63 dB	35 dB(A)	25 dB(A)*
E	50 dB	48 dB	58 dB	35 dB(A)	25 dB(A)
B,F,G	50 dB	42 dB	55 dB	35 dB(A)	25 dB(A)*

* Con riferimento al requisito L_{Aeq} (rumore indotto dagli impianti a servizio continuo), nel caso di edifici appartenenti alle categorie A, B, C, F e G la norma indica un contraddittorio livello massimo ammissibile di 25/35 dB(A); non è infatti chiaro se il valore di riferimento da utilizzare per il parametro esaminato debba fare riferimento a quanto indicato nell'allegato A del decreto, con un valore indipendente dalla destinazione d'uso degli ambienti considerati e fissato in 25 dB(A), quanto piuttosto osservare il valore diversificato in funzione della tipologia edilizia riportato nella tabella B, con valori variabili fra 25 e 35 dB(A). Su questo specifico aspetto sono stati prodotti successivi pronunciamenti, anch'essi non del tutto coerenti; a parere dello scrivente, come ribadito nelle prevalenti note interpretative prodotte ad oggi, il valore di riferimento deve essere considerato quello pari a 25 dB(A).

Nel caso degli interventi di ristrutturazione la valutazione progettuale coinvolge esclusivamente i componenti edilizi e/o impiantistici oggetto di intervento; a titolo esemplificativo si illustrano nella tabella seguente i parametri acustici da sottoporre alla attività di progettazione (ed eventuale collaudo ove previsto) riferiti a situazioni tipiche di intervento su manufatti pre-esistenti:

Tipo d'intervento	Parametri in esame
Frazionamento di unità immobiliare e rifacimento d'impianti	R'_w L'_{nW} L_{Asmax} L_{Aeq}
Sostituzione di serramenti di facciata	$D_{2m,nT,W}$
Frazionamento unità immobiliare con demolizione delle pavimentazioni e rifacimento d'impianti	R'_w L_{Asmax} L_{Aeq} L'_{nW}
Cambio di destinazione d'uso (anche nei casi in cui non si eseguono)	tutti i requisiti

interventi edilizi che ne modifichino le caratteristiche acustiche) se i requisiti applicabili alla nuova destinazione risultano più restrittivi di quelli originali o nei casi in cui i requisiti non erano applicabili all'epoca della edificazione e ma lo risultano nella attuale destinazione prevista.	
Rifacimento di pavimentazioni con demolizione del massetto di sottofondo (in presenza di distinte unità immobiliari)	L'_{nw}
Rifacimento di colonne di scarico, sostituzione/installazione di impianti	L_{ASmax} L_{Aeq}

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre al rispetto dei requisiti di cui al D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche i parametri relativi al tempo di riverberazione indicati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

In caso di interventi pubblici a carattere edilizio si richiama inoltre l'ottemperanza alle disposizioni relativi ai Criteri Ambientali Minimimi di cui al DM 11/10/2017 "*Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*" (approvato con DM 13 Dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 Gennaio 2014).

Gli uffici comunali preposti al ricevimento delle richieste e delle comunicazioni per la realizzazione delle opere e degli interventi edilizi, verificano la presenza della documentazione relativa ai requisiti acustici passivi di cui alla Tabella 1.

L'ufficio comunale competente per il procedimento, può richiedere il parere tecnico del Dipartimento della Prevenzione della Azienda USL competente per territorio per la valutazione delle documentazioni prodotte. Il parere tecnico può essere anche acquisito direttamente dal soggetto titolare e prodotto contestualmente alla presentazione delle domande e delle comunicazioni per la realizzazione delle opere e degli interventi sopra indicati.

ARTICOLO 51 – VERIFICA DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La Relazione conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici (collaudo acustico) predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attestano la corretta applicazione delle ipotesi progettuali, alla luce delle eventuali modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale.

Tale documentazione è richiesta, ai fini del rilascio dell'agibilità degli edifici e/o dell'autorizzazione Comunale per l'avvio, la variazione, il subingresso di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla L.R. 29/2007 e s.mm.ii, circoli privati di cui al DPR 235/2001, scuole di ballo e palestre.

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre al rispetto dei requisiti di cui al D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche i parametri relativi al tempo di riverberazione indicati nel D.M. del 18/12/1975.

In caso di interventi pubblici a carattere edilizio si richiama inoltre l'ottemperanza alle disposizioni relativi ai Criteri Ambientali Minimimi di cui al DM 11/10/2017 "*Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*" (approvato con DM 13 Dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 Gennaio 2014) che introduce specifiche prescrizioni in tema di progettazione e di collaudo acustico degli interventi edilizi pubblici.

SEZIONE X - CONTROLLI, PROVVEDIMENTI, SANZIONI

ARTICOLO 52 - CONTROLLI

Il Comune può eseguire controlli in materia di tutela dall'inquinamento acustico, sulla veridicità e la correttezza di tutta la documentazione presentata, sulle opere e sul loro uso, nonché sull'esecuzione delle attività, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno.

Per l'esecuzione delle attività di controllo, il Servizio Ambiente del Comune si può avvalere della collaborazione del Settore Polizia Municipale e/o dell'ARPAV e può richiedere al titolare dell'opera/attività ulteriore documentazione, oltre a quella eventualmente già presentata, o imporre verifiche fonometriche, se ritenute necessarie per gli accertamenti.

Qualora, nel corso dei controlli vengano rilevati errori, omissioni e/o imprecisioni nella documentazione presentata, comunque non costituenti falsità, in caso di procedimento autorizzatorio in corso, i soggetti interessati sono invitati dal Servizio Ambiente ad integrare le dichiarazioni entro il termine di 15 giorni. Trascorso tale termine senza che le integrazioni siano prodotte, il procedimento viene chiuso, a cura del Settore competente.

Qualora, nel corso del controllo della documentazione acustica, si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni, costituendo esse autocertificazione resa da un soggetto all'Amministrazione comunale, il Responsabile del procedimento trasmette gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'autorità giudiziaria.

Qualora l'accertamento di falsità nell'atto presentato avvenga successivamente all'emanazione del provvedimento, il dichiarante decade dai benefici conseguiti con il medesimo e l'atto stesso viene revocato dal Settore competente.

Per quanto attiene all'effettuazione di attività temporanee, indipendentemente dalla tipologia dell'attività, dalla sua durata, dagli orari di effettuazione e dalle modalità di autorizzazione in deroga, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione presentata e di espletare controlli presso le sedi di effettuazione dell'attività; in caso di accertata irregolarità, o inosservanza a quanto dichiarato con autocertificazione, o nella richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di emissione acustica, nonché a quanto prescritto nell'atto autorizzativo, l'Amministrazione Comunale, può procedere, mediante ordinanza o diffida, anche all'inibizione o alla sospensione dell'attività.

Il Servizio Ambiente può richiedere la Documentazione acustica tecnica, anche nei casi per cui la stessa non sia espressamente prevista dal presente Regolamento, in particolare nel caso di attività che generino esposti, o comunque ogni qualvolta, nel corso dell'istruttoria, se ne ravvisi l'opportunità.

Il Servizio Ambiente ha facoltà di imporre misure di mitigazione o limitazioni qualora, a seguito delle verifiche e controlli eseguiti, se ne ravvisi la necessità.

ARTICOLO 53 - ORDINANZE

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Ordinanze dirigenziali

Qualora, dai controlli effettuati, risulti la mancanza della prevista Documentazione acustica tecnica, o si riscontri il superamento dei limiti sonori previsti dalla normativa vigente, compreso il presente Regolamento, o comunque in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità, anche ai fini della prevenzione dell'inquinamento acustico, il Servizio Ambiente, fatte salve le previste sanzioni, emette specifica ordinanza.

ARTICOLO 54 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della Legge 447/95 e s.m.i. dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017: "Legge quadro sull'inquinamento acustico", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

In particolare, sono considerate violazioni del disposto di cui all'art. 10, comma 3 della Legge 447/95 e s.m.i. dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017, e pertanto punite ai sensi di detto articolo, i seguenti comportamenti:

- a) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver presentato, ove prevista, la Documentazione acustica tecnica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento;

- b) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività presentando la Documentazione acustica tecnica carente delle informazioni previste dal presente Regolamento, in assenza di adeguata espressa motivazione;
- c) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, senza aver ottenuto il previsto nulla-osta acustico, nei casi e secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
- d) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività, in difformità a quanto previsto nella Documentazione acustica tecnica presentata;
- e) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività non ottemperando alle prescrizioni eventualmente imposte dall'autorità competente;
- f) realizzazione, modifica, ristrutturazione, potenziamento delle opere o progetti, nonché l'avvio o la modifica (anche solo di orario) delle attività senza aver presentato le integrazioni alla Documentazione acustica tecnica, richieste dall'autorità competente, nei tempi prescritti;
- g) mancata presentazione delle misure fonometriche di verifica, quando previste e/o richieste, entro il termine di 30 giorni dall'attivazione della sorgente;
- h) avvio di attività cantieristiche in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore e all'orario, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- i) avvio di attività cantieristica senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
- j) avvio di attività cantieristica senza aver presentato le integrazioni richieste dal Settore competente del Comune;
- k) esecuzione di attività cantieristica in orari non consentiti dal presente Regolamento;
- l) esecuzione di attività cantieristica non ottemperando alle prescrizioni imposte dal Settore competente del Comune;
- m) effettuazione di manifestazioni temporanee in assenza di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- n) effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato l'autodichiarazione prevista dal presente Regolamento, per i casi e secondo le modalità stabilite;
- o) effettuazione di manifestazioni temporanee senza aver presentato le integrazioni richieste dal Settore competente del Comune;
- p) effettuazione di manifestazioni temporanee in orari, o aree, non consentiti dal presente Regolamento;
- q) effettuazione di manifestazioni temporanee non ottemperando alle prescrizioni imposte dal Settore competente del Comune.

L'attivazione di sorgenti sonore che causino il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, oltre alla sanzione prevista ai sensi dell'art. 10,

comma 2, della L. 447/95 e s.m.i. dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017, il pagamento delle spese relative alle verifiche effettuate dall'ARPAV.

Il superamento dei limiti di emissione ed immissione, assoluti e differenziali, comporta, inoltre, l'obbligo per il responsabile dell'attività/impianto/infrastruttura di presentazione del Piano di risanamento/bonifica acustico e la realizzazione degli interventi individuati.

Nel caso di redazione da parte del Tecnico competente di documentazione acustica tecnica, contenente gravi errori, omissioni e/o imprecisioni, anche se non costituenti falsità, o nella quale si evidenzino elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, o di inattendibilità evidente delle stesse, fatte salve le conseguenze nei confronti della Ditta che esercita l'attività, il Settore competente procede ad informare la Regione Veneto e l'ARPAV, indicando il nominativo del Tecnico acustico e le irregolarità rilevate.

In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni penali, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - CONTENUTO ALLA DPIAC

La DPIAC deve contenere tutte le informazioni e valutazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, ed in particolare:

- a) dati identificativi del titolare o legale rappresentante dell'opera indagata;
- b) tipologia dell'impianto/infrastruttura/insediamento;
- c) caratteristiche dell'impianto tali per cui risulta necessario un eventuale ciclo produttivo continuo;
- d) temporalità lavorativa (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc);
- e) orari lavorativi e dei giorni lavorativi dell'anno;
- f) destinazione urbanistica e classificazione acustica dell'area in cui si collocherà l'impianto;
- g) Individuazione delle aree di influenza in cui la realizzazione del nuovo impianto potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, loro destinazione d'uso urbanistica e classificazione acustica;
- h) Indicazione dei valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area di insediamento e di influenza;
- i) individuazione dell'estensione e dei valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area di insediamento e di influenza;
- j) dati informativi sul territorio distinguendo tutti gli elementi presenti sia naturali che artificiali;
- k) sorgenti sonore già presenti nell'area;
- l) recettori esposti;
- m) riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- n) descrizione dei cicli tecnologici, delle installazioni impiantistiche, delle apparecchiature, delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi, delle operazioni di carico e scarico merci e delle aree destinate a parcheggio che caratterizzano l'impianto/infrastruttura/attività in progetto;
- o) per ogni sorgente di rumore relativa all'attività/impianto/infrastruttura/insediamenti si dovrà indicare:
 - periodi di funzionamento nell'arco della giornata, durata e fasi del processo industriale (avviamento, fermata, funzionamento, ecc...);
 - caratteristiche di continuità;
 - modalità di emissione sonora;

- condizioni di contemporaneità di esercizio;
 - condizioni di massima emissione sonora;
 - condizioni di usuale operatività;
 - collocazione all'aperto o in locali chiusi;
 - proprietà costruttive e funzionali;
 - potenza meccanica, potenza elettrica o potenza termica del macchinario;
 - marca, modello e altre eventuali informazioni utili ad identificare il macchinario;
 - dimensioni e posizione del macchinario e ubicazione esatta;
 - condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc...);
 - proprietà geometriche del contesto ove è ubicata la sorgente;
 - campo di emissione sonora;
 - livello equivalente ponderato della potenza sonora e spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava), o in alternativa, livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
 - eventuale direttività dell'emissione della sorgente;
 - origine dei dati;
 - rappresentazione geometrica utilizzata nella modellazione della sorgente;
 - caratteristiche di direzionalità generata da eventuale restrizione del campo di emissione sonora per presenza di superfici riflettenti prossime al macchinario;
- p) per sorgenti confinate in locali chiusi fornire anche:
- valutazione del potere fonoisolante delle partizioni divisorie;
 - contributo della trasmissione per via aerea e della trasmissione per via strutturale;
 - incremento della rumorosità indotto dal campo riverberato generato all'interno del locale;
 - fonti dei dati utilizzati;
 - stima della rumorosità trasmessa in corrispondenza di eventuali locali confinanti;
- q) descrizione dei fenomeni di attenuazione introdotti dall'assorbimento atmosferico, dalla divergenza geometrica, dall'effetto del suolo e dalle schermature introdotte dagli ostacoli (fabbricati, terrapieni, barriere, ecc);
- r) descrizione delle eventuali modificazioni ai flussi di traffico in corrispondenza di arterie stradali esistenti, modificate o di nuova realizzazione causate dall'impianto/infrastruttura/insediamento/attività;
- s) stima previsionale dei livelli di rumore indotti sul territorio maggiormente esposto;

-
- t) descrizione dei punti individuati per le misure fonometriche e risultati delle misure fonometriche di caratterizzazione dei livelli di clima acustico prima della realizzazione dell'impianto/infrastruttura/attività (scenario ante-operam);
 - u) stima delle variazioni dei livelli di rumore ambientale rispetto alla situazione ante-operam,
 - v) distinzione della quota di rumorosità generata dall'impianto in progetto e di quella derivante dalle altre sorgenti presenti sul territorio;
 - w) descrizione delle tecniche di calcolo previsionale adottate per la stima;
 - x) misure fonometriche effettuate per la calibrazione del modello previsionale;
 - y) valutazione dell'errore introdotto dal sistema di calcolo sulla stima dei livelli generati, incertezza associata ai risultati ottenuti dal modello di calcolo, scostamento massimo atteso;
 - z) descrizione di eventuali interventi e misure necessarie a riportare le emissioni e le immissioni entro i limiti normativi;
 - aa) caratteristiche fisiche e meccaniche e proprietà di riduzione dei livelli sonori delle opere di mitigazione;
 - bb) rilevamenti fonometrici programmati per la verifica post-operam della rumorosità indotta all'entrata in esercizio dell'impianto/infrastruttura/attività e le eventuali alterazioni del clima acustico;
 - cc) determinazione dei livelli di rumore indotti dalle attività e sorgenti di cantiere relative alla fase di costruzione dell'impianto/infrastruttura/attività e accorgimenti previsti al fine di contenere l'impatto acustico generato durante la fase di cantiere.

Alla DPIAc dovranno essere allegati:

- a) planimetrie orientate in scala opportuna dove siano rappresentate e individuate la posizione in pianta e in quota:
 - le caratteristiche geografiche e topografiche dell'area in cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto/ infrastruttura/ attività,
 - le caratteristiche geografiche e topografiche delle aree di influenza;
 - i recettori: edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, le aree naturalistiche vincolate o parchi pubblici, i siti sensibili quali scuole ospedali case di cura e case di riposo, le aree territoriali edificabili già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali;
 - il progetto edilizio del nuovo impianto/infrastruttura/insediamento,
 - le sorgenti di rumore presenti;
 - la presenza di barriere, edifici, ostacoli alla diffusione sonora.
 - I punti di misura individuati per la validazione del modello previsionale,
 - I punti di misura individuati per la valutazione del clima acustico ante-operam,
 - I punti di misura individuati per il monitoraggio post-operam.

- b) le certificazioni fornite dal costruttore attestanti il livello equivalente ponderato della potenza sonora e lo spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e l'eventuale direttività (indice o fattore di direttività) delle sorgenti o, in alternativa, i livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione), espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava);
- c) i grafici dei rilievi fonometrici effettuati;
- d) i fogli di calcolo di eventuali modelli software utilizzati;
- e) le certificazioni attestanti le proprietà fonoisolanti e fonoassorbenti dei materiali/strutture edilizie e delle strutture di mitigazione;
- f) i riferimenti bibliografici per i dati ed i modelli di calcolo ricavati dalla letteratura;
- g) la mancanza di alcuni dei parametri previsti dovrà essere adeguatamente motivata.

ALLEGATO 2 - CONTENUTO DELLA DIAC

La DIAC deve contenere tutte le informazioni previste nelle Linee Guida ARPAV, in particolare, dovrà contenere i dati di seguito elencati:

- a) descrizione tipologia e caratteristiche dell'opera indagata;
- b) descrizione dell'area in esame;
- c) descrizione delle infrastrutture stradali presenti e caratteristiche del traffico;
- d) attività o sorgenti diverse da quelle indagate, che concorrono alla determinazione della rumorosità ambientale;
- e) recettori esposti (edifici adibiti ad ambiente abitativo, edifici adibiti ad attività lavorativa o ricreativa, aree naturalisti che vincolate o parchi pubblici, recettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura e di riposo, aree territoriali edificabili in progetto già individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali);
- f) indicazione della destinazione d'uso urbanistica dell'area in esame;
- g) valori limite stabiliti dalla classificazione acustica per l'area in esame;
- h) estensione e valori limite delle fasce di rispetto delle infrastrutture di trasporto che interessano l'area in esame;
- i) indicazione delle aree destinate alla viabilità di servizio e del movimento di mezzi indotto, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
- j) indicazione delle aree destinate a parcheggio e del flusso di traffico indotto specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo;
- k) indicazione della rete stradale esistente interessata dal traffico veicolare indotto dall'opera, specificandone la distribuzione oraria e la classificazione per tipologia di veicolo, riferendosi alla movimentazione media e a quella riferita alla giornata e alla settimana di maggior flusso;
- l) motivazioni per un eventuale ciclo produttivo continuo;
- m) descrizione della temporalità dell'attività svolta (continuativa, stagionale, saltuaria, occasionale, ecc...) ed indicazione degli orari e dei giorni nell'anno;
- n) proprietà di fonoisolamento delle partizioni perimetrali; esplicitando le fonti dei dati utilizzati;
- o) descrizione dei cicli tecnologici, delle attività, delle manifestazioni effettuate;
- p) sorgenti di rumore significative presenti: macchinari, apparecchiature, installazioni impiantistiche (impianti di refrigerazione, di condizionamento, di ventilazione, di aspirazione, di trattamento aria), impianti elettroacustici, indicando per ognuna:
 - ubicazione esatta;
 - periodi di funzionamento nell'arco del giorno con indicazione della durata e delle diverse fasi di attività;

- marca, modello, dimensioni e altre eventuali informazioni utili per l'identificazione;
 - potenza meccanica/elettrica/termica e condizioni di funzionamento a cui i dati si riferiscono (a vuoto, al carico nominale, ecc...);
 - Intervallo temporale di funzionamento e/o di operatività nel periodo diurno e notturno, caratteristiche di continuità e relative alle modalità di emissione sonora, condizioni di contemporaneità di esercizio, di massima emissione sonora e di usuale operatività, posizione in pianta e in quota specificando se le medesime sono poste all'aperto o in locali chiusi;
 - dati e informazioni utili alla determinazione del livello equivalente ponderato della potenza sonora e dello spettro della potenza sonora espresso in bande di terzi di ottava (o di ottava) e la eventuale direttività (indice o fattore di direttività) o, in alternativa, dati e informazioni utili alla determinazione dei livelli di pressione sonora e/o i livelli equivalenti determinati in un certo numero di punti (specificando le distanze di valutazione e il tipo di campo di propagazione) espressi in bande di terzi di ottava (o di ottava).
- q) descrizione delle attività, delle operazioni di movimentazione mezzi e delle operazioni di carico e scarico merci che caratterizzano l'opera indagata;
- r) indicazione dei riferimenti legislativi europei, nazionali e regionali, della normativa tecnica, degli strumenti regolamentari e delle tecniche utilizzate o assunte come riferimento per la redazione della documentazione;
- s) caratteristiche acustiche rilevanti degli elementi che influiscono sulla propagazione dei livelli di rumorosità generata dall'opera indagata in corrispondenza dell'area in esame e dei punti di misura (attenuazioni introdotte da ostacoli quali fabbricati, barriere o terrapieni, proprietà fonoassorbente del terreno, direzione e velocità del vento, ecc...);
- t) fonti dei dati utilizzati.

Le DIAC relative a discoteche ed a locali ad intrattenimento danzante e, qualora siano presenti impianti elettroacustici e di diffusione sonora anche le DIAC relative ad impianti sportivi e ricreativi, postazioni di servizi commerciali polifunzionali, esercizi pubblici e circoli privati, dovranno contenere, oltre a quanto elencato nel comma precedente:

- a) descrizione dell'impianto elettroacustico e dei diffusori sonori fornendo l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);
- b) indicazione delle impostazioni relative alle regolazioni elettroacustiche utilizzate per la sonorizzazione del locale;
- c) indicazione delle impostazioni relative alle condizioni di massima emissione dell'impianto senza distorsione;
- d) documentazione fotografica relativa all'impianto ed alle impostazioni su indicate;

Le DIAC relative a discoteche, locali ad intrattenimento danzante, impianti sportivi e ricreativi, esercizi pubblici e circoli privati dovranno, inoltre individuare le zone di libero accesso per il pubblico (sia interne che esterne) e quantificare il numero massimo di avventori che interessano l'attività.

Relativamente alle campagne di misure fonometriche per determinare i livelli di rumore indotti dall'opera indagata sul territorio maggiormente esposto, nella DIAC dovranno essere indicati:

- a) i punti, in corrispondenza degli edifici, delle aree e dei recettori, dove sono state eseguite le misure;
- b) la distanza dal confine della pertinenza esterna dell'opera indagata, la distanza dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività rumorose indagate di ogni punto indagato;
- c) la distanza di ogni punto indagato dalle altre eventuali sorgenti presenti sul territorio;
- d) la distanza di ogni punto indagato dalla facciata maggiormente esposta dei recettori e/o dal versante più esposto dell'area in esame;
- e) l'altezza della postazione microfonica rispetto al terreno;
- f) la temperatura (°C);
- g) l'umidità relativa (%);
- h) la direzione e velocità del vento (m/s);
- i) la data della misura;
- j) il numero di misure;
- k) la durata della misura.

Per i risultati delle misure fonometriche realizzate attraverso tecniche di campionamento temporale, indicare lo scostamento massimo atteso rispetto ai descrittori acustici riferiti agli intervalli di tempo di riferimento indicati dalla normativa vigente e determinati secondo le modalità da essa indicate.

La DIAC dovrà contenere la valutazione dei seguenti parametri:

- a) la rumorosità dall'opera nelle condizioni più cautelative di esercizio;
- b) la quota di rumorosità indotta dalle singole sorgenti, strutture ed distinguendola da quella indotta dalle restanti sorgenti presenti sul territorio;
- c) la quota di rumorosità complessiva indotta dall'opera indagata e da tutte le restanti sorgenti presenti sul territorio;
- d) la variabilità delle emissioni sonore generate dall'opera nelle condizioni più cautelative di emissioni rumorose;
- e) la quota di rumorosità generata dal traffico stradale indotto dall'opera nelle condizioni più cautelative;
- f) il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente - possibilmente espresso in bande di terzi di ottava indotto dalle sole emissioni generate dall'opera;
- g) i livelli di rumorosità indotti all'interno degli edifici maggiormente esposti alle emissioni generate dall'opera e del criterio differenziale;
- h) il livello residuo;
- i) il livello ambientale;

- j) i livelli percentili ritenuti maggiormente significativi a caratterizzare la rumorosità generata dall'opera e quella generata dalle eventuali sorgenti diverse da quelle dell'opera indagata;
- k) presenza di eventuali componenti tonali, impulsive o in bassa frequenza nei livelli di emissione generati dall'opera o dalle eventuali sorgenti diverse da questa;
- l) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A LAeq - riferito al tempo di misura e all'intervallo di tempo indicato dalla normativa vigente – con l'aggiunta degli eventuali fattori correttivi che tengano conto delle componenti tonali, impulsive e a bassa frequenza;
- m) per rumorosità ambientale condizionata oltre che dall'opera indagata, anche da altre sorgenti sonore presenti sul territorio: analisi del tracciato fonometrico.

Per rumorosità ambientale caratterizzata dalla presenza di componenti impulsive, tonali o a bassa frequenza dovrà essere effettuata:

- a) analisi della storia temporale dei livelli di rumore rilevati con costante fast, slow ed impulse, evidenziando i momenti caratterizzati dagli eventi di tipo impulsivo;
- b) analisi spettrale per bande di terzi di ottava effettuata sul fenomeno sonoro stazionario indagato, individuando le bande in frequenza responsabili della componente tonale o a bassa frequenza.

Alla DIAC dovranno essere allegate:

- c) Planimetria in scala adeguata nella quale siano individuabili, in pianta ed in quota:
 - le aree indagate;
 - l'opera oggetto di valutazione;
 - le pertinenze esterne;
 - le sorgenti sonore;
 - i recettori;
 - le reciproche distanze;
 - i punti di misura;
 - il tracciato della storia temporale dei livelli rilevati durante la misura con gli opportuni scorpori di rumorosità che consentano di individuare i livelli generati dalle sorgenti, dalle strutture e dalle attività relative all'opera indagata, distinguendoli da quelli generati dalle altre sorgenti presenti sul territorio.

ALLEGATO 3 - CONTENUTO DELLA VPCAc

La VPCAc deve essere redatta conformemente ai criteri stabiliti dal D.D.G. ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 «*Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della LQ n. 447/95*».

La VPCAc dovrà descrivere esaustivamente lo scenario acustico in cui l'opera andrà ad insediarsi e contenere almeno:

- d) descrizione esaustiva dell'opera da realizzare;
- e) descrizione esaustiva dell'area indagata, delle attività ed infrastrutture presenti;
- f) l'indicazione dei valori limite sia assoluti che differenziali da applicare rispettivamente alle emissioni delle singole sorgenti e alle immissioni generate dall'insieme di sorgenti da cui dipendono i livelli di clima acustico dell'area indagata;
- g) per ogni sorgente dovranno essere fornite le indicazioni di carattere generale che consentano di individuare le principali cause e meccanismi di generazione delle emissioni di rumore che condizionano il clima acustico dell'area indagata;
- h) le modalità di esecuzione della campagna di misure eseguite per la caratterizzazione sonora dell'area;
- i) i risultati della campagna di misure fonometriche, eventualmente integrata dall'applicazione di tecniche di calcolo previsionale acustica di tutta l'area interessata dalla realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alle posizioni in cui è prevista la presenza dei recettori sensibili;
- j) effetti acustici indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione della VPCA ma non ancora realizzate e le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area oggetto di indagine.

Documentazione previsionale di impatto acustico (DPIAc):

documento tecnico da redigere in fase di progettazione di una nuova opera o di una sua modifica – ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione di questa – allo scopo di prevederne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi ed il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Documentazione d'impatto acustico (DIAc):

documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un’opera in fase d'esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché dei limiti di emissione fissati dalla normativa vigente.

Valutazione previsionale di clima acustico (VPCAc):

documento tecnico con il quale viene caratterizzata un'area dal punto di vista acustico; deve essere redatto in fase di progettazione di particolari opere, ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione di queste, allo scopo di stabilire se l’area risulta idonea acusticamente alla realizzazione dell’opera ed al suo pieno utilizzo, nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione. Viene eseguita per la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate che necessitano di particolare tutela.

Nulla Osta Acustico (NOAc):

documento, da richiedere al Servizio Ambiente del Comune di Valeggio sul Mincio, per la realizzazione o modifica di opere per le quali, dalla documentazione previsionale d'impatto acustico, risulti che possono essere superati i valori limite di immissione assoluti e/o differenziali e/o i valori limite di emissione, stabiliti dalla normativa per quell'area, per cui devono essere previste delle misure di mitigazione acustica.